

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 136

Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi

05/05/2024 - 03:35

Indice

1. DDL S. 136 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 136.	4
1.3. Trattazione in Commissione	19
1.3.1. Sedute	20
1.3.2. Resoconti sommari	21
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	22
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 70 (pom.) del 03/08/2023	23
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/01/2024	68

1. DDL S. 136 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 136

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 136

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TURCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di salvaguardare la diversità del modello di *business* delle banche di credito cooperativo (BCC), considerate dalla letteratura scientifica meno soggette alla variabilità dei risultati economici e conseguentemente più anticicliche.

Stabilità della raccolta, *relationship banking* e attitudine a limitare il razionamento del credito e la variazione dei tassi di interesse, obiettivi di redditività a medio-lungo termine coerenti con la finalità mutualistica sono elementi essenziali che assicurano una maggiore stabilità delle banche cooperative e, contestualmente, contribuiscono alla riduzione dei rischi di sistema. La natura mutualistica del modello, con l'identificazione tra clientela della banca e la sua base associativa, porta a contemperare la tipica funzione obiettivo delle banche private, incentrata sulla redditività per gli azionisti, con finalità che riguardano il benessere del territorio di riferimento. La remunerazione dei soci è pertanto interpretata attraverso la qualità e la disponibilità di servizi di investimento e di finanziamento offerti e più in generale con l'attenzione alle domande espresse dalla comunità locale.

La diversità del modello delle banche di credito cooperativo va dunque ancora oggi considerata come un valore aggiunto nel contenimento dei rischi complessivi che insistono sul funzionamento dei sistemi bancari. Ciò a maggior ragione in fase di trasformazione anche normativa, in cui si tende a privilegiare la formazione dei grandi gruppi bancari e finanziari, la cui dimensione si accompagna a una maggiore concentrazione dei rischi e complessità della gestione.

Peraltro, il vantaggio derivante dal loro radicamento con il territorio locale ha subito il contraccolpo causato dalla concorrenza delle banche di maggiori dimensioni e, ancor prima dalle variazioni registrate dalla struttura della domanda di credito e di servizi finanziari proveniente sia delle imprese, che per effetto dell'ampliamento internazionale dei propri scenari produttivi hanno iniziato a rivolgersi verso strumenti di finanziamento di servizi di pagamento e di assistenza finanziaria più qualificati, sia dalle famiglie, interessate a diversificare il proprio portafoglio e a ottenere servizi di consulenza e di gestione dei patrimoni più adeguati al contesto di minore remunerazione dei prodotti finanziari tradizionali e di elevata volatilità dei mercati.

L'entità degli investimenti richiesti per adeguare sistemi informativi, competenze del personale e processi operativi e di controllo alle nuove sfide poste dalla concorrenza e dalla struttura dei mercati finanziari ha prodotto la scomparsa di molte banche cooperative locali di piccole dimensioni, assorbite nell'ambito di processi straordinari di riorganizzazione finalizzati all'ampliamento della scala produttiva per il contenimento degli oneri finanziari di tale trasformazione. Basti rilevare che dalle 499 banche operanti a fine 2000 si è passati alle 415 del 2010 per arrivare alle attuali 246 unità (dato Federcasse al 30 giugno 2021).

Tuttavia, è con il dispiegarsi degli effetti della grande crisi finanziaria e dell'incremento preoccupante del debito sovrano che la redditività ed il livello dei rischi del sistema bancario nazionale cominciano a preoccupare le autorità di vigilanza, che valutano inadeguata la risposta di « mercato » delle BCC. A

tale situazione di difficoltà del sistema bancario, è quindi, scaturita una risposta normativa e regolamentare che non si è limitata a rafforzare i presidi della vigilanza prudenziale in termini di solidità patrimoniale e di liquidità, ma che ha finito per individuare « soluzioni » organizzative fondate sull'adozione di un modello di *business* ritenuto più idoneo a garantire la stabilità del sistema. Tale impostazione, peraltro, risulta in linea con un quadro regolamentare e di supervisione improntato al principio dell'armonizzazione massima dove l'inasprimento dei vincoli prudenziali si accompagna ad una maggiore discrezionalità e prescrittività delle regole, accentuando l'azione di orientamento e *moral suasion* nei confronti delle singole banche.

Ed è con queste premesse e su tale impostazione che è venuto a definirsi l'intervento legislativo nazionale di cui al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, che ha introdotto l'obbligo per le BCC di aderire al modello del gruppo bancario cooperativo e che, nelle intenzioni, ha rappresentato la migliore risposta alle difficoltà incontrate da un sistema di banche ritenute subottimali sotto il profilo dimensionale e privo di meccanismi di coesione e coordinamento.

Certamente le BCC di minori dimensioni hanno sofferto e soffrono in maggiore misura dell'inasprimento della regolamentazione che ha comportato, da un lato, l'innalzamento non proporzionale dei costi amministrativi ad essa connessi e, dall'altro, ha messo le piccole banche nella condizione di non poter utilizzare gli strumenti di nuova istituzione di gestione delle crisi.

La sicurezza del sistema del credito cooperativo costituisce un obiettivo primario giustificato dalla necessità sia di conferire stabilità al sistema bancario, sia di garantire un modello di banca fondato sulla vicinanza alle comunità locali e sulla promozione del benessere complessivo dei territori in cui operano. Queste considerazioni assumono ancor più valore alla luce dei cambiamenti anche regolamentari che attribuiscono al valore sociale di impresa un peso crescente nella funzione obiettivo delle banche.

Non si può trascurare di considerare come le banche di credito cooperativo svolgano un ruolo fondamentale nel sostenere le PMI operanti sui territori locali, garantendo loro facilità di accesso al credito e alle risorse provenienti dal Piano di ripresa e resilienza, assicurando loro il sostegno necessario alla realizzazione del piano *Next Generation-EU*.

Ciò che, quindi, merita ulteriori approfondimenti è l'idoneità dell'attuale approccio dirigitico accolto dal legislatore e dalle autorità di vigilanza imponendo l'adozione di uno specifico modello di *business* che, attraverso la forma del gruppo bancario cooperativo, finisce per delineare forme di accentramento verticale strategico-direzionale che pongono limiti non secondari all'autonomia delle singole banche e sollevano interrogativi sulla salvaguardia della loro missione.

Per tali ragioni, il disegno di legge intende difendere e rafforzare l'identità territoriale del credito cooperativo nel rispetto sia della direttiva 2019/2034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (cosiddetta « direttiva IFD ») sia del regolamento (UE) n. 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (cosiddetto « regolamento IFR »). Si vuole, pertanto, consentire alle banche di credito cooperativo di scegliere un diverso modello organizzativo e di sistema di tutela istituzionale ritenuto più adeguato e proporzionato rispetto alle dimensioni, alle tipologie di attività svolte e ai relativi rischi assunti.

Il disegno di legge si pone, peraltro, in continuità con il parere favorevole con raccomandazione espresso il 23 settembre 2021 dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), sull'atto del Governo n. 287, relativo allo « Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ». Nel suddetto parere è stata espressa la raccomandazione al Governo di valutare l'opportunità di introdurre

un differente sistema di vigilanza, di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, prevedendo idonei strumenti al fine di consentire che le banche di credito cooperativo possano, in alternativa all'adesione a gruppi bancari e nel rispetto di determinati requisiti patrimoniali e finanziari, adottare un diverso modello organizzativo di tutela istituzionale che tenga conto, similmente alle imprese di investimento, delle dimensioni, delle attività svolte e dei rischi sul sistema finanziario. La riforma del credito cooperativo, varata con il citato decreto-legge n. 18 del 2016 e in seguito solo in parte modificata, come noto, ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2019, in assenza di adesione ad un gruppo bancario, una banca di credito cooperativo - salvo il caso in cui il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 non fosse risultato superiore a 200 milioni di euro - non possa essere autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria. Gli operatori del settore sono stati costretti a dover scegliere fra l'adesione ad un gruppo bancario cooperativo (GBC) e la prospettiva della liquidazione aziendale. In particolare, si è giunti a dover riconoscere alla capogruppo, in virtù di un semplice contratto di coesione, la funzione di direzione, coordinamento e controllo, oltre che di garanzia in situazioni di criticità.

Per questo motivo, le BCC sono state costrette, per non cessare la loro attività, ad affiliarsi ad un gruppo bancario; ne è derivato che per la circostanza di essere considerate come un'unica entità economica hanno superato la dimensione di 30 miliardi di operatività e per questo sono state considerate, ai fini della valutazione dei rischi, come banche « significative », pur restando singolarmente di dimensioni patrimoniali « meno significative » (regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, articolo 40).

L'intento della riforma del 2016 è stato quello di favorire sinergie negli investimenti e innalzare il livello di servizi offerti. Ciò, però, ha inevitabilmente comportato una sostanziale perdita dell'autonomia gestionale in capo alle singole banche aderenti ed un rilevante aumento della regolamentazione amministrativa. Ne è conseguito un incremento dell'incidenza dei costi amministrativi sui costi complessivi di gestione, soprattutto per le banche di credito cooperativo di minore dimensione a causa degli insostenibili e ingiustificabili appesantimenti burocratico-regolamentari legati all'eccessiva vigilanza, del tutto sproporzionata rispetto alla loro dimensione e operatività.

Il crescente impegno derivante dall'adozione delle *policy* e dei regolamenti di gruppo, nonché dall'espletamento degli obblighi informativi per adempiere ai compiti di segnalazione, ha stressato la struttura organizzativa soprattutto delle banche « minori », sovraccaricando l'attività e penalizzato i conti economici. Recenti studi, condotti sui costi sostenuti da un campione di banche cooperative tedesche per adeguarsi ai requisiti regolamentari in materia di *risk management*, prestazione di servizi mobiliari, antiriciclaggio e *information technology*, hanno dimostrato che i costi di *compliance* assumono entità differenti in relazione alla dimensione delle banche e divengono eccessivi per gli intermediari di minori dimensioni, al punto da compromettere la loro capacità di essere competitive. Pertanto, se sul piano dei valori contabili consolidati i costi sostenuti per la *compliance* possono apparire poco gravosi o di poco in aumento, in realtà dalla disaggregazione del dato emerge come il maggior onere incida maggiormente sulle banche di minori dimensioni, influenzandone persino l'efficienza operativa.

Le banche di credito cooperativo, infatti, devono oggi non soltanto sostenere elevati costi amministrativi per l'adesione ai gruppi bancari, ma subire il peso degli adempimenti burocratici legati alla classificazione di operatori « significativi », nell'ambito della valutazione generale dei rischi per il sistema bancario, ai sensi della disciplina dell'Unione europea, poiché aderenti ai GBC di dimensioni superiori alla soglia limite di 30 miliardi di euro.

Per questa ragione, le banche di credito cooperativo sono attualmente considerate intermediari sistemici, indipendentemente dalla loro effettiva dimensione e operatività, e sono soggette al Meccanismo di vigilanza unico della Banca centrale europea (BCE). Tale situazione, se da un lato determina un più elevato livello di garanzie per il sistema finanziario, dall'altro produce un eccesso di adempimenti non proporzionati e giustificati rispetto alla loro stessa effettiva funzionalità. Ciò

riguarda soprattutto gli aspetti normativi, organizzativi, amministrativi, il profilo valutativo del rischio, nonché dei requisiti prudenziali degli accantonamenti, i quali finiscono per risultare eccedenti rispetto ai reali e potenziali rischi assunti.

La classificazione come « significative » delle BCC ha portato al paradosso che il numero delle banche italiane direttamente vigilate dalla BCE è di quasi il 60 per cento, contro l'1 per cento della Germania (si veda la relazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica (Copasir) del 5 novembre 2020), a fronte di un tessuto economico-produttivo diverso.

L'impianto normativo della riforma del 2016, risulta, peraltro, non coerente nella sua stessa formulazione rispetto all'intento della regolamentazione europea. Nella fattispecie, le singole banche di credito cooperativo controllano, su base azionaria, la capogruppo di riferimento, che di fatto esercita il controllo sulle stesse in forza dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile.

Invero, per via contrattuale, attraverso il « contratto di coesione », previsto dall'articolo 37-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), la capogruppo dirige, coordina e controlla le singole banche di credito cooperativo ad essa affiliate. Il rapporto di reciprocità, inoltre, si consolida attraverso il cosiddetto « accordo di garanzia » che prevede forme di garanzie incrociate (ovvero la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti nel rispetto della disciplina prudenziale). La natura di tali contratti consente alla capogruppo di avere poteri di direzione esterna tali da configurare un modello cooperativistico *sui generis* rispetto a quello codicistico definito nell'articolo 2545 del codice civile.

Invero, i poteri della capogruppo si estendono dalla individuazione e attuazione delle direttive strategiche ed operative del gruppo fino al potere di approvazione o revoca, in casi motivati, di uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo delle BCC. A ciò si aggiunga la facoltà di escludere una BCC dal gruppo in caso di violazione degli obblighi previsti dal citato contratto di coesione e la possibilità di applicare anche misure sanzionatorie per violazione contrattuale.

Ciò ha finito per configurare un modello organizzativo del credito cooperativo italiano inedito sia rispetto agli altri Paesi europei che alla stessa tradizione nazionale. In particolare, si è venuta a configurare una peculiare dimensione verticale-gerarchica prima sconosciuta e basata su un modello partecipativo reticolare ed orizzontale ben più adatto all'innata esigenza di operare con le realtà economiche locali in ottica di prossimità territoriale, oltre che di inclusione sociale ed economica. Per legge, infatti, le banche di credito cooperativo possono operare nella propria zona di competenza, trasformando il risparmio raccolto in un determinato territorio in credito per imprese e famiglie di quello stesso territorio.

La riforma bancaria del 2016, inoltre, sta creando seri ostacoli che impediscono alle banche di credito cooperativo di assolvere ai loro compiti istituzionali, fra i quali quello tipico della mutualità prevalente, peraltro garantita dall'articolo 45 della Costituzione, con il conseguente rischio di mettere in discussione anche gli attuali regimi di agevolazione fiscale. Ciò in quanto l'attuale configurazione del gruppo, lontana dalle logiche di comunità, privilegia forme di impiego di natura differente rispetto al credito a vantaggio di investimenti di natura finanziaria.

Le banche di credito cooperativo costituiscono un presidio in grado di assicurare, nei territori nelle quali esse operano, un contributo importante in termini di riduzione delle diseguaglianze territoriali, sociali ed economiche e di un più agevole accesso ai servizi bancari e finanziari.

Limitazioni alla normale funzionalità, eccessivi oneri di gestione e perdita dell'autonomia gestionale affliggono così attori strategici per l'erogazione del credito a livello locale, in un Paese il cui tessuto produttivo è ancora oggi, in massima parte, costituito da micro, piccole e medie imprese (dati ISTAT 2019, rappresentano il 99 per cento delle imprese non finanziarie).

L'eccessiva regolamentazione e burocratizzazione rispetto alla dimensione e operatività delle BCC finisce, poi, per creare distorsioni nella concorrenza a danno delle banche di minori dimensioni rispetto alle grandi.

L'uniformità normativa, ossia la regolamentazione non proporzionale, lungi dall'essere neutrale in termini di competitività, ha effetti distorsivi non solo per la diversa incidenza dei costi di

regolamentazione sulle piccole banche rispetto alle grandi, ma anche sugli istituti di credito aderenti allo stesso gruppo bancario cooperativo. Precisamente, è l'adozione di obblighi normativi di vigilanza uguali e omogenei per tutte le banche, a prescindere dal grado di rischio, che ha creato apparenti economie di scala che, in realtà, si sono trasformate in « diseconomie da regolazione ». Si sono create delle concentrazioni bancarie attraverso la regolamentazione. Questo, lungi dall'accrescere la competitività di sistema, ha ridotto la diversità bancaria in Italia, ha costretto soprattutto le piccole banche di credito cooperativo a sostenere costi insostenibili e ha accresciuto rendite oligopolistiche nel settore, con implicazioni negative sia per le imprese che, più in generale, per la crescita economica. In realtà, le problematiche sopra evidenziate, che affliggono il sistema delle banche di credito cooperativo italiane, nascono dalla ambigua e perversa interpretazione con cui la legge di riforma ha voluto applicare la regolamentazione bancaria europea. Stupisce il fatto che in altri Paesi europei, caratterizzati da una struttura industriale molto meno polverizzata dell'Italia, sia stato adottato, contrariamente a quanto avvenuto nel nostro Paese, il modello dei sistemi di tutela istituzionale, di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, in base al quale le banche di credito cooperativo aderenti sono considerate « istituzioni meno significative » e non sono assoggettate al Meccanismo di vigilanza unico della BCE, con la conseguenza che non si applicano ad esse i requisiti prudenziali gravanti sui soggetti significativi, sia a livello globale (G-SIB - « *global systemically important banks* ») che a livello domestico (D-SIB - « *domestic systemically important banks* »). Tale modello, fondato sui sistemi di tutela istituzionale, evita una crescita esponenziale di aggravati normativi e di oneri di gestione legati ai costi di *compliance* e, in ottica di mutualità, garantisce la liquidità e la solvibilità alle banche aderenti - collegate fra loro e sottoposte ad un equilibrato controllo di garanzia e d'indirizzo generale da parte del sistema di tutela istituzionale - preservando al contempo l'autonomia gestionale delle banche aderenti.

La scelta del sistema di tutela istituzionale è stata introdotta con successo e senza particolari criticità funzionali ed operative in Paesi quali Germania, Austria, Spagna (in particolare, in Germania sono attive oltre 800 banche di carattere operativo - *Volksbanken & Raiffeisenbanken* - collegate attraverso un'associazione nazionale).

La riforma bancaria italiana del 2016, invece, ha finora impedito di adottare in Italia una tale soluzione, nonostante l'opportunità concessa dal citato articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Solo con l'approvazione dell'articolo 37-bis, comma 1-bis, del TUB, avvenuta nel novembre 2018, e il conseguente iter autorizzativo conclusosi nel 2020, la Banca d'Italia ha riconosciuto la costituzione del sistema di tutela istituzionale alle sole Casse Raiffeisen altoatesine (*Raiffeisen Südtirol* IPS, o anche RIPS), unica eccezione nel panorama italiano.

Il presente disegno di legge intende riformare il quadro giuridico del credito cooperativo, al fine di superare alcuni elementi di criticità e di rigidità della disciplina a cui le banche di credito cooperative sono sottoposte. Allo stesso tempo, il disegno di legge mira ad adeguare la riforma del credito cooperativo introdotta nel 2016 alle nuove linee evolutive emerse nell'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, il presente disegno di legge mira a introdurre idonei e già validati strumenti organizzativi affinché le banche di credito cooperativo possano adottare, in alternativa al gruppo bancario, e nel rispetto di determinati requisiti patrimoniali e reddituali, un diverso modello organizzativo che, similmente alle imprese di investimento, sia più aderente alle loro specifiche dimensioni, alle attività svolte e ai rischi sul sistema finanziario. Specificatamente, i principali profili oggetto di intervento riguardano i seguenti aspetti:

a) permettere l'applicazione della disciplina delle banche « meno significative », in modo da arricchire il quadro normativo vigente che riconosce la possibilità di esercitare l'attività bancaria in forma di credito cooperativo esclusivamente aderendo a un gruppo bancario cooperativo (fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 37-bis, comma 1-bis del TUB per le BCC aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano).

Ciò comporta l'esistenza di una posizione dominante della capogruppo rispetto alle singole banche di credito cooperativo e il discendente consolidamento dei dati contabili delle BCC aderenti al gruppo,

con la conseguenza di essere considerate un unico soggetto economico bancario che, in quanto tale e per il superamento dei limiti previsti per le banche cosiddette significative, le assoggetta alla disciplina europea per la vigilanza, così come previsto per le banche di dimensioni grandi e complesse.

In questo modo, le BCC sono destinate a snaturare la loro funzione economico-sociale a vocazione essenzialmente locale e mutualistica, soprattutto laddove dovessero essere richiesti ulteriori aumenti nel prossimo futuro dei requisiti di capitale per i gruppi bancari cooperativi, classificati come significativi, e per gli enti di « rilevanza sistemica sul piano nazionale » (con conseguente assoggettamento al relativo *buffer* di capitale aggiuntivo).

Per queste ragioni, in alternativa al gruppo bancario cooperativo, si introduce un nuovo modello organizzativo, ovvero l'« aggregazione bancaria cooperativa ». Tale opzione, ove scelta dalle BCC, permetterebbe di conservare i presidi di stabilità del sistema delle BCC e, allo stesso tempo, di evitare l'applicazione della disciplina prevista per le banche significative, con evidenti ed ineluttabili vantaggi in termini di riduzioni di costi, di regolamenti e di miglioramenti dell'efficienza;

b) consentire l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'ordinamento europeo (articolo 5 del Trattato sull'Unione europea), non contemplato nel 2016 allorquando il legislatore ha introdotto la disciplina dei gruppi bancari, diversamente da quanto, invece, avvenuto recentemente nel citato atto del Governo n. 287 con riferimento alle imprese finanziarie. Secondo il nuovo dettato europeo l'onere della regolazione e supervisione (in termini di costi di conformità e di applicazione) deve essere commisurato alla dimensione e alla tipologia di operatività e di rischio. Nel rispetto di questo principio, la regolamentazione europea, al fine di porre rimedio alla carenza di proporzionalità nella regolamentazione bancaria e finanziaria, ha introdotto la nozione di « enti piccoli e non complessi » (articolo 4, paragrafo 1, numero 145, del regolamento (UE) n. 575/2013) e ha previsto una disciplina semplificata in tema di misure di riduzione del rischio e obblighi segnaletici e di informativa (« considerando » 6 e 7 del regolamento (UE) n. 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019).

L'Unione europea ha preso così atto che il precedente approccio si poneva in contrasto con il principio sovraordinato di proporzionalità, sottoponendo le banche di minore dimensione e complessità a oneri eccessivamente gravosi, non giustificati dai rischi da queste assunti per la stabilità del sistema.

La presente proposta di modifica normativa, pertanto, intende consentire alle banche di credito cooperativo, che non pongono significativi rischi per il sistema in ragione della loro ridotta dimensione ed attività di intermediazione del credito, di avvalersi delle opportunità introdotte dal nuovo approccio europeo.

In questa prospettiva, l'introduzione della disciplina dell'aggregazione bancaria cooperativa nel quadro giuridico italiano, alternativa al gruppo bancario cooperativo, consente, da una parte, di evitare il configurarsi di una posizione di influenza dominante riconducibile all'ente gestore, dall'altro riconosce autonomia gestionale alle singole banche di credito cooperativo. In questa prospettiva, l'ente gestore assume una funzione di indirizzo e di garanzia istituzionale. Segue la decadenza dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato delle banche aderenti nonché dagli obblighi a cui sono sottoposte le banche significative. Riconoscere alle singole BCC i requisiti per essere considerate « enti piccoli e non complessi » (con « attivi inferiori o pari a 5 miliardi di euro »), significa concedere loro la possibilità di avvalersi della legislazione europea, con conseguente riduzione degli oneri e adempimenti, in conformità alla normativa prudenziale che assicura l'adeguato monitoraggio dei rischi e la stabilità delle banche aderenti, oltre a consentire di rafforzare la loro stessa efficienza operativo-strategica;

c) disciplinare l'istituzione dell'aggregazione bancaria cooperativa e prevedere un sistema di garanzia, ispirandosi ai sistemi di tutela istituzionale già operanti con successo in altri Paesi europei (Austria, Spagna e, soprattutto Germania) e recentemente anche in Italia, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dove la stessa Banca d'Italia ha espresso un giudizio positivo sul modello aggregativo del sistema di tutela istituzionale, autorizzando la costituzione del *Raiffeisen Südtirol* IPS.

L'istituzione dell'aggregazione bancaria cooperativa risulta conforme al contesto delle stesse regole europee, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre

2013, e al regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che non pongono vincoli *in subiecta materia* al legislatore nazionale. Specificatamente, si vuole consentire all'aggregazione bancaria cooperativa di costituire una fattispecie di fondo di tutela istituzionale, ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, volto a rafforzare e definire i presidi minimi previsti dal legislatore europeo. Il disegno di legge in esame, pertanto, si pone l'obiettivo di estendere a tutte le banche di credito cooperativo italiane l'alternativa tra gruppo bancario cooperativo e aggregazione bancaria cooperativa. La conseguente disciplina dell'aggregazione bancaria cooperativa prevede, comunque, un adeguato livello di garanzie comuni, coesione organizzativa e presidi di legalità condivisi, senza però che l'ente gestore eserciti l'attività di direzione e coordinamento sulle singole banche di credito cooperativo aderenti. In tal modo vengono recuperati, a livello di norma primaria, molti degli aspetti fondamentali che caratterizzano l'IPS Raiffeisen, già autorizzato dall'Organo di vigilanza della Banca d'Italia. Le banche di credito cooperative che fanno parte dell'aggregazione bancaria cooperativa assumono la qualifica di meno significative, in quanto rientranti nella definizione europea di « ente piccolo e non complesso », con la conseguente esenzione dalla regolamentazione prevista per le banche significative. Con riferimento ai principali profili sopra evidenziati, il disegno di legge riforma il TUB e introduce una serie coordinata di interventi, di seguito indicati, prevedendo:

- 1) all'articolo 33, comma 1-*bis*, del TUB, la possibilità per le BCC, di aderire ad un gruppo bancario cooperativo, ovvero ad una « aggregazione bancaria cooperativa » quale presupposto per l'esercizio dell'attività bancaria;
- 2) all'articolo 35, comma 2, del TUB, che le BCC che aderiscono all'aggregazione bancaria cooperativa debbano includere nei propri statuti le clausole che disciplinano il ruolo dell'ente gestore, attraverso il richiamo al disposto del successivo articolo 37-*quater*, relativo ai compiti assegnati dalla legge all'ente gestore;
- 3) all'articolo 36 del TUB, la modifica del comma 1-*bis* e l'introduzione del comma 1-*ter*, per prevedere l'analoga applicazione degli istituti del recesso e dell'esclusione delle banche di credito cooperativo previsti per il gruppo anche all'aggregazione bancaria cooperativa, con l'introduzione della facoltà di aderire ad un modello organizzativo alternativo. È altresì previsto che nel caso in cui la richiesta di adesione all'aggregazione bancaria cooperativa riceva un diniego da parte della Banca d'Italia, le banche di credito cooperativo restino a tutti gli effetti aderenti al gruppo bancario cooperativo di appartenenza e mantengano la licenza bancaria individuale. Parimenti, nel caso in cui la richiesta di adesione al gruppo bancario cooperativo riceva un diniego da parte della Banca d'Italia, le banche di credito cooperativo restano a tutti gli effetti aderenti alla propria aggregazione bancaria cooperativa e mantengono la licenza bancaria individuale;
- 4) all'articolo 37-*quater* del TUB, l'introduzione della definizione dell'aggregazione bancaria cooperativa, intesa quale complesso strutturato ed organizzato di banche di credito cooperativo, istituito mediante un « contratto di adesione », con una società per azioni avente patrimonio netto di almeno 500 milioni di euro e il cui capitale sia detenuto esclusivamente dalle banche di credito cooperativo aderenti alla stessa aggregazione bancaria cooperativa. Alla società per azioni è affidato il ruolo di « ente gestore » del fondo di tutela istituzionale, riconosciuto ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, regolamento (UE) n. 575/2013. All'ente gestore vengono attribuiti poteri di indirizzo, di controllo e classificazione dei rischi, di intervento preventivo, nel rispetto del principio di proporzionalità, sull'operatività delle singole banche di credito cooperativo per limitare i rischi di liquidità e di solvibilità, nonché compiti consistenti nell'adozione di misure di supporto finanziario, laddove necessarie a rafforzare l'attività e l'efficienza delle banche di credito cooperativo. Può svolgere il ruolo di ente gestore anche una capogruppo di un gruppo bancario cooperativo già costituito ed operante.

Il relativo contratto di adesione dovrà essere sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia e le singole banche di credito cooperativo aderenti dovranno adottare le conseguenti modifiche statutarie. Si stabilisce, poi, che la singola banca di credito cooperativo che intenda aderire ad una aggregazione bancaria cooperativa, ottenuta la relativa autorizzazione della Banca d'Italia dovrà comunicare alla

capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui aderisce ed alla Banca d'Italia il recesso dal contratto di coesione a suo tempo sottoscritto. La singola banca di credito cooperativo, tuttavia, resterà obbligata verso il precedente sistema di garanzia per i successivi dieci anni;

5) all'articolo 37-*quinquies* del TUB, la disciplina del procedimento autorizzativo dell'aggregazione bancaria cooperativa, demandando alla società per azioni o alla capogruppo di un gruppo bancario cooperativo già costituita ed operante la presentazione alla Banca d'Italia della relativa istanza corredata dalla prescritta documentazione. Spetterà alla Banca d'Italia valutare il possesso dei requisiti di legge, nonché i contenuti del contratto di adesione e dello statuto delle banche aderenti, al fine garantire la liquidità e solvibilità dei partecipanti e la sussistenza dei requisiti per riconoscere l'aggregazione bancaria quale sistema di tutela istituzionale. La Banca d'Italia, effettuate le opportune verifiche e valutazioni, rilascia autorizzazione alla società per azioni o alla capogruppo di un gruppo bancario cooperativo già costituito ed operante e alle singole banche di credito cooperativo partecipanti;

6) all'articolo 37-*sexies* del TUB, la disciplina del funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa e le modalità di misurazione e gestione dei rischi;

7) all'articolo 37-*septies* del TUB, la disciplina, sul piano attuativo, dell'aggregazione bancaria cooperativa.

All'articolo 2 del disegno di legge si prevedono ulteriori disposizioni di coordinamento col TUB. In particolare, all'articolo 150-*ter* del TUB, si stabilisce per l'ente gestore dell'aggregazione bancaria cooperativa, al fine di meglio salvaguardare la solvibilità e la liquidità delle banche di credito cooperativo, la possibilità di sottoscrivere titoli azionari di finanziamento, definendo i relativi diritti amministrativi e patrimoniali. La Banca d'Italia autorizza tale emissione disciplinando i relativi diritti di partecipazione alle assemblee, il diritto di voto, nonché il diritto di recesso. Infine, all'articolo 3, il disegno di legge prevede l'istituzione presso la Banca d'Italia di un « Fondo di garanzia per la transizione al modello dell'aggregazione bancaria cooperativa » quale sistema di tutela istituzionale da parte delle banche di credito cooperativo.

Peraltro, il disegno di legge prevede che, allo scopo di assicurare la piena solidarietà fra gli operatori del settore, la Banca d'Italia, nell'individuare le quote di contributi ordinari ovvero straordinari che i gruppi bancari cooperativi e le aggregazioni bancarie cooperative ai quali risultino aderenti le banche di credito cooperativo, aventi sede legale in Italia, devono obbligatoriamente versare al Fondo, definisca e disciplini le modalità per il versamento di contributi speciali di solidarietà per la transizione al modello dell'aggregazione bancaria cooperativa, aventi durata quinquennale, parametrati al profilo di rischio e da calcolare tenendo conto anche delle diverse fasi del ciclo economico e del possibile impatto prociclico. Si prevede quindi che i contributi speciali di solidarietà per la transizione al fondo di garanzia dell'aggregazione bancaria cooperativa, secondo le modalità e le proporzioni definite dalla Banca d'Italia, siano obbligatoriamente versati dalle banche di credito cooperativo che intendano esercitare il diniego dell'adesione e il recesso dai contratti di coesione di cui all'articolo 37-*bis*, comma 3, lettera *d*), del TUB, al fine di aderire al modello dell'aggregazione bancaria cooperativa quale sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di aggregazione bancaria cooperativa)

1. Al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla sezione II in materia di banche di credito cooperativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 1-*bis*, le parole: « L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio » sono sostituite dalle seguenti: « L'adesione a un gruppo bancario cooperativo o a un'aggregazione bancaria cooperativa è condizione per il rilascio »;

b) all'articolo 35, comma 2, dopo le parole: « nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-*bis* » sono inserite le seguenti: « e al ruolo attribuito all'ente gestore ai sensi

dell'articolo 37-*quater* »;

c) all'articolo 36:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. In caso di recesso o esclusione, previamente autorizzati dalla Banca d'Italia, da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni ovvero può deliberare la propria adesione a un'aggregazione bancaria cooperativa ai sensi dell'articolo 37-*quater*. Nel caso in cui la richiesta di adesione all'aggregazione bancaria cooperativa riceva un diniego da parte della Banca d'Italia, la banca di credito cooperativo resta a tutti gli effetti aderente al proprio gruppo bancario cooperativo originario di appartenenza e mantiene la licenza bancaria individuale. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. In caso di recesso o esclusione, previamente autorizzati dalla Banca d'Italia, da un'aggregazione bancaria cooperativa, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo della sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria adesione a un gruppo bancario cooperativo ovvero la trasformazione in società per azioni. Nel caso in cui la richiesta di adesione al gruppo bancario cooperativo riceva un diniego da parte della Banca d'Italia, la banca di credito cooperativo resta a tutti gli effetti aderente all'aggregazione bancaria cooperativa originaria di appartenenza e mantiene la licenza bancaria individuale. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione »;

d) all'articolo 37-*bis*, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare il modello di aggregazione bancaria cooperativa di cui agli articoli 37-*quater* e seguenti »;

e) dopo l'articolo 37-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 37-*quater*. - (*Definizione di aggregazione bancaria cooperativa e obblighi dell'ente gestore*) - 1. Si definisce "aggregazione bancaria cooperativa" il complesso strutturato e organizzato di banche di credito cooperativo e di un ente gestore istituito mediante un contratto di adesione e che costituisce un sistema di tutela istituzionale, ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'aggregazione bancaria cooperativa ha lo scopo di garantire il raggiungimento delle finalità mutualistiche e dell'operatività territoriale e localistica delle banche di credito cooperativo aderenti nonché la sana e prudente gestione delle stesse e i necessari requisiti di liquidità, solvibilità e funzionalità. Ad essa partecipano:

a) le banche di credito cooperativo che, previamente autorizzate dalla Banca d'Italia, hanno sottoscritto il relativo contratto di adesione e recepiscono le conseguenti clausole statutarie;

b) un ente gestore, che è una società per azioni in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività bancaria, con patrimonio netto pari ad almeno 500 milioni di euro e il cui capitale è detenuto esclusivamente dalle banche di credito cooperativo aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa. Può svolgere il ruolo di ente gestore anche una capogruppo di un gruppo bancario cooperativo già costituito e operante.

2. La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad aderire all'aggregazione bancaria cooperativa, valuta in capo alla singola banca di credito cooperativo la sussistenza dei requisiti di sana e prudente gestione. La Banca d'Italia valuta inoltre che in capo all'aggregazione bancaria cooperativa sussista la capacità di garantire i requisiti di liquidità, solvibilità e funzionalità delle singole banche aderenti e dell'ente gestore.

3. Ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia di cui al comma 2 per l'adesione a un'aggregazione bancaria cooperativa, la banca di credito cooperativo comunica alla capogruppo del gruppo bancario

cooperativo al quale aderisce e alla Banca d'Italia il recesso dal contratto di coesione sottoscritto. Il recesso opera di diritto all'atto del ricevimento della relativa comunicazione e la banca di credito cooperativo resta obbligata verso il precedente sistema di garanzia per i successivi dieci anni.

4. Il contratto di adesione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e previa autorizzazione della Banca d'Italia, stabilisce i compiti dell'ente gestore in tema di indirizzo, di controllo e classificazione dei rischi nonché di interventi preventivi, ispirati al principio di proporzionalità, sull'operatività delle singole banche di credito cooperativo per limitare i rischi di liquidità e di solvibilità.

5. L'ente gestore è tenuto a:

- a) garantire il raggiungimento delle finalità mutualistiche e del carattere localistico dell'operatività delle banche di credito cooperativo aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa quale sistema di tutela istituzionale;
- b) salvaguardare la liquidità, la solvibilità e la corretta funzionalità delle banche di credito cooperativo aderenti e del relativo sistema di tutela istituzionale;
- c) pianificare e applicare metodologie di controllo per valutare, con criteri chiari e standardizzati, i rischi sul capitale e sulla liquidità, allo scopo di definire le necessarie misure di sostegno per le banche aderenti;
- d) classificare e ripartire in categorie le banche aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa sulla base della situazione di rischio ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, definendo le modalità di contribuzione al fondo di garanzia istituzionale;
- e) dotarsi di un sistema informativo idoneo a esercitare le proprie funzioni, anche di controllo interno sulle singole banche di credito cooperativo comprese nell'aggregazione, ricorrendo all'esternalizzazione laddove necessario o da queste richiesto;
- f) assicurare che tutte le banche di credito cooperativo aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa adottino il medesimo sistema informativo, uniformandolo ed esercitando ogni opportuno potere di indirizzo e di pianificazione dei relativi interventi di migrazione;
- g) dotarsi di un impianto organizzativo in grado di monitorare la situazione di ciascuna banca di credito cooperativo aderente e supportarla anche con attività di consulenza, pareri e intervento preventivo, nonché con attività di controllo, al fine di prevenire rischi di liquidità e di solvibilità, nonché di sostegno finanziario del sistema di garanzia istituzionale;
- h) fornire adeguate risorse finanziarie a sostegno delle banche di credito cooperativo aderenti che si trovino a fronteggiare gravi problemi finanziari in termini di liquidità ovvero di solvibilità, regolamentando le conseguenti contribuzioni;
- i) formulare linee guida di indirizzo, raccomandazioni e pareri relativamente alle politiche di gestione, agli assetti di governo societario, al modello organizzativo, alle procedure operative, alle politiche di raccolta del risparmio, di impiego e di investimento, stabilendo anche vincoli di operatività per limitare preventivamente rischi di liquidità e di insolvenza;
- l) condividere piani di risanamento o di ristrutturazione dei debiti e politiche di cessione dei crediti non *performing*, fornendo linee guida anche per le relative attività;
- m) verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle singole banche di credito cooperativo nonché esercitare poteri di intervento sulla composizione degli organi di amministrazione, controllo e direzione proporzionati alla rischiosità della singola banca aderente, incluso il potere di nominarne e revocarne uno o più componenti oppure opporsi alla nomina degli stessi, fino alla concorrenza della maggioranza;
- n) esercitare i poteri e le funzioni di cui alle lettere g), h), i), l) e m), secondo principi di proporzionalità corrispondenti al grado di rischio di ciascuna banca di credito cooperativo aderente, con l'obiettivo di garantirne la liquidità e solvibilità;
- o) applicare nei confronti delle banche di credito cooperativo aderenti le sanzioni previste dall'accordo

di adesione, graduate in funzione della gravità delle violazioni e delle inosservanze previste dallo stesso accordo e dalle lettere *g*) e *h*) del presente comma;

p) organizzare, previa autorizzazione della Banca d'Italia, le esternalizzazioni di funzioni aziendali essenziali delle singole banche di credito cooperativo aderenti, disciplinandone le relative modalità e garantendone l'uniformità, l'integrità e la continuità, nonché la relativa retrocessione di tali funzioni;

q) esprimere parere vincolante e motivato sulle fusioni, sulle scissioni, sulla distribuzione e sull'ampliamento della rete territoriale e sulle altre decisioni di rilievo strategico nonché ogni altra operazione di rilievo che possa procurare rischi alla liquidità e alla solvibilità complessiva delle banche di credito cooperativo aderenti.

6. La Banca d'Italia, al fine di garantire la liquidità e la solvibilità delle banche di credito cooperativo aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa, nonché la sana e prudente gestione del sistema di tutela istituzionale della stessa aggregazione, emana disposizioni di attuazione del presente articolo e del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 37-*quinquies*.

Art. 37-quinquies. - (Disposizioni inerenti al procedimento autorizzativo dell'aggregazione bancaria cooperativa) - 1. La società per azioni o la capogruppo di un gruppo bancario già costituita e operante, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera *b*), candidata al ruolo di ente gestore di un'aggregazione bancaria cooperativa, raccoglie preventivamente la dichiarazione di almeno due banche di credito cooperativo che intendono aderire alla costituenda aggregazione bancaria cooperativa. Successivamente può presentare la relativa istanza preventiva alla Banca d'Italia allegando l'elenco delle banche di credito cooperativo di cui al precedente periodo, il modello di contratto di adesione, la bozza dello statuto dell'ente gestore, il verbale dell'assemblea straordinaria approvato con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nonché le clausole statutarie che dovranno adottare le singole banche di credito cooperativo aderenti.

2. La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione di cui al comma 1, verifica la corrispondenza alle disposizioni contenute nell'articolo 37-*quater*, la conformità del contratto di adesione ai requisiti previsti dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'adeguatezza delle strutture organizzative delle banche di credito cooperative aderenti, il rispetto dei requisiti di solvibilità e liquidità dell'intera aggregazione bancaria cooperativa, la strategia industriale, nonché l'esistenza di presidi di gestione del rischio bancario idonei a garantire la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia, analizzati i requisiti patrimoniali, reddituali e di funzionalità delle banche di credito cooperativo aderenti, verifica in particolare che l'aggregazione bancaria cooperativa, quale sistema di tutela istituzionale, sia in grado di offrire un sostegno sufficiente qualora una banca aderente si trovi a fronteggiare gravi problemi finanziari in termini di liquidità ovvero di solvibilità. La Banca d'Italia verifica inoltre che:

a) la struttura proprietaria di ciascuna banca aderente non comporti impedimenti alla trasferibilità dei fondi propri o al rimborso di passività;

b) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra banche aderenti assicuri trasferimenti rapidi dei fondi propri e che detti trasferimenti ovvero il rimborso di passività non possano essere pregiudicati da eventuali precedenti difficoltà gestionali ovvero da pregressi problemi di governo societario in capo alle banche aderenti;

c) nessuna parte terza, con ciò intendendosi soggetti distinti dall'impresa madre, filiazioni, componenti di organi decisionali o azionisti di una o più banche aderenti al sistema di tutela istituzionale, abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività in seno al sistema di tutela istituzionale;

d) le previsioni statutarie delle banche di credito cooperativo aderenti, nonché eventuali patti parasociali ovvero altri accordi noti, non contengano disposizioni suscettibili di ostacolare la controparte nel trasferimento dei fondi propri o nel rimborso di passività.

4. La Banca d'Italia, effettuate le verifiche di conformità e congruità di cui al comma 2, rilascia l'autorizzazione alla società per azioni o alla capogruppo di un gruppo bancario cooperativo già

costituita e operante a costituire l'aggregazione bancaria e assumerne il ruolo di ente gestore. Valutata positivamente la sussistenza in capo alle singole banche di credito cooperativo dei requisiti di cui al comma 3, la Banca d'Italia ne autorizza l'adesione all'aggregazione bancaria cooperativa e l'adeguamento degli statuti, adottando le clausole statutarie di cui al comma 1. Il rilascio della predetta autorizzazione costituisce causa legittima di recesso dal contratto di coesione di cui all'articolo 37-bis, comma 3, a suo tempo sottoscritto fra la singola banca e la capogruppo. Tale causa di risoluzione opera anche nei confronti della capogruppo nell'ipotesi di trasformazione del gruppo bancario cooperativo in aggregazione bancaria cooperativa.

5. Presso la Banca d'Italia è istituito l'albo delle aggregazioni bancarie cooperative. La Banca d'Italia regola il funzionamento dell'albo.

6. A seguito della sottoscrizione dei singoli contratti di adesione con le banche di credito cooperativo aderenti, l'ente gestore trasmette detti contratti alla Banca d'Italia, la quale provvede alla relativa iscrizione nell'albo di cui al comma 5.

Art. 37-sexies. - (Disciplina del funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa e modalità di misurazione e gestione dei rischi) - 1. Al fine di fornire adeguate risorse finanziarie a sostegno delle banche di credito cooperativo aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa che si trovino a fronteggiare gravi problemi finanziari in termini di liquidità ovvero di solvibilità, l'ente gestore istituisce un fondo, individuando per esso una soglia minima adeguata, allo scopo di assicurare che il sistema di tutela istituzionale detenga sempre sufficienti risorse prontamente disponibili per sostenere le banche aderenti in caso di gravi problemi di liquidità ovvero di solvibilità. Le risorse finanziarie del fondo di cui al periodo precedente sono investite in sole attività liquide e sicure, liquidabili in ogni momento.

2. Le banche di credito cooperativo aderenti a sistemi di tutela istituzionale sono tenute a fornire all'ente gestore, a intervalli regolari, precisi e corretti dati aggiornati circa la propria situazione di rischio, incluse le informazioni in merito ai fondi propri detenuti.

3. Al fine di classificare e ripartire in categorie le banche aderenti, l'ente gestore è tenuto a condurre, a intervalli regolari, prove di *stress* per quantificare, con criteri chiari e standardizzati, i rischi sul piano del capitale e della liquidità, allo scopo di definire le potenziali necessarie misure di sostegno per le banche aderenti. L'ente gestore classifica e ripartisce in categorie le banche aderenti sulla base della situazione di rischio ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Gli esiti delle verifiche di cui al comma 3 sono sintetizzati dall'ente gestore in un rapporto trasmesso in tempi brevi, dopo il loro completamento, agli organi decisionali competenti dell'ente gestore e alle banche aderenti.

5. Allo scopo di disincentivare eventuali forme di azzardo finanziario, il contributo delle banche aderenti al fondo di cui al comma 1 è commisurato al rispettivo grado di rischio classificato dall'ente gestore ai sensi del comma 3.

6. Le banche aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa quale sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori, si uniformano alle seguenti condotte:

a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi delineati e condivisi con l'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite;

b) comunicano i piani di cui alla lettera *a)* all'ente gestore;

c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo.

7. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità dell'aggregazione bancaria cooperativa, nonché di favorire economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi ai quali debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni *standard* organizzativi, ivi compresi quelli inerenti al sistema informativo, e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai

modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire.

8. Le fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze e le altre decisioni di rilievo strategico sono preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

9. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse e della normativa antiriciclaggio.

10. L'ente gestore dell'aggregazione bancaria cooperativa redige e pubblica annualmente, ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente l'aggregazione bancaria cooperativa nel suo complesso, ovvero una relazione che comprenda lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente l'aggregazione bancaria cooperativa nel suo complesso, ovvero un calcolo aggregato esteso ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del richiamato regolamento (UE) n. 575/2013, previa verifica da parte di un revisore esterno con particolare riguardo all'eliminazione, da detto calcolo, del computo multiplo di elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri, nonché di ogni costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra soggetti aderenti alla medesima aggregazione bancaria cooperativa. Sono inclusi nel perimetro della relazione di cui al primo periodo tutte le banche aderenti all'aggregazione, le loro filiazioni, nonché qualsiasi struttura intermediaria, le società di partecipazione e l'ente gestore medesimo.

11. La relazione di cui al comma 10 deve essere sottoposta a revisione esterna indipendente in base al sistema contabile o, se del caso, al metodo di aggregazione pertinente. Il revisore esterno deve formulare un parere. Qualora, ai sensi del comma 10, sia redatta una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato e il conto economico aggregato, il revisore esterno, responsabile della verifica del calcolo aggregato esteso eventualmente utilizzato, attesta che il metodo di aggregazione assicuri l'eliminazione di tutte le esposizioni esistenti tra le società dell'aggregazione bancaria cooperativa, che il computo multiplo degli elementi ammissibili ai fini del calcolo dei fondi propri, nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale siano stati eliminati e che nessun'altra operazione tra i membri del sistema di tutela istituzionale abbia comportato la costituzione indebita di fondi propri a livello di calcolo aggregato.

12. Le aggregazioni bancarie cooperative che redigono il bilancio dell'aggregazione secondo gli *standard* internazionali di rendicontazione finanziaria - IFRS devono utilizzare gli schemi per le segnalazioni contabili FINREP. In tutti gli altri casi diversi da quelli di cui al periodo precedente, le aggregazioni bancarie cooperative effettuano le segnalazioni utilizzando i punti di dati FINREP a fini di vigilanza di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015.

13. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai poteri d'indirizzo riconosciuti in capo all'ente gestore e agli obblighi di comunicazione da parte delle banche aderenti in ordine a decisioni di rilievo strategico.

14. Nel caso in cui le banche aderenti all'aggregazione bancaria cooperativa ovvero l'ente gestore non si conformino alle prescrizioni di cui al presente articolo, facendo sorgere una responsabilità amministrativa ovvero patrimoniale per condotta commissiva ovvero omissiva posta in essere nell'interesse o a vantaggio delle banche aderenti ovvero dell'ente gestore da parte di soggetti qualificati apicali ovvero ad essi sottoposti, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e possono essere adottate le misure cautelari previste dal medesimo decreto.

Art. 37-septies. - (Disposizioni attuative dell'aggregazione bancaria cooperativa) - 1. Le modifiche agli statuti delle singole banche di credito cooperativo conseguenti all'adesione all'aggregazione bancaria cooperativa di cui all'articolo 37-quater, comma 1, lettera a), non costituiscono legittima

causa di recesso da parte dei loro soci.

2. L'esercizio del recesso dal contratto di coesione di cui all'articolo 37-*bis*, comma 3, lettera *d*), finalizzato all'adesione alla aggregazione bancaria cooperativa è subordinato al rilascio della relativa autorizzazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 37-*quinq*ues, comma 4. Gli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla banca recedente e alle altre banche che rimangono nel gruppo relativamente alle passività garantite esistenti al momento del recesso restano efficaci per un periodo di dieci anni a partire dal momento del recesso.

3. Le banche di credito cooperativo che hanno esercitato il diritto di recesso dal contratto di coesione e la stessa capogruppo, in caso di ente gestore dell'aggregazione bancaria cooperativa, sottoscrivono il relativo contratto di adesione di cui all'articolo 37-*quater* entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, comma 7 ».

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni di coordinamento in materia di aggregazione bancaria cooperativa quale sistema di tutela istituzionale)

1. All'articolo 150-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente » sono aggiunte le seguenti: « o dall'ente gestore dell'aggregazione bancaria cooperativa quale sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*ter*, cui aderisce l'emittente »;

b) al comma 4-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: « della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso » sono inserite le seguenti: « o dell'aggregazione bancaria cooperativa »;

c) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È compito della Banca d'Italia autorizzare l'emissione disciplinando i relativi diritti di partecipazione alle assemblee, il diritto di voto, nonché il diritto di recesso ».

Art. 3.

(Istituzione del Fondo di garanzia per la transizione al modello di tutela istituzionale dell'aggregazione bancaria cooperativa)

1. Al fine di favorire le aggregazioni bancarie cooperative, quale modello organizzativo di tutela istituzionale delle banche di credito cooperativo, è istituito presso la Banca d'Italia un « Fondo di garanzia per la transizione al modello di tutela istituzionale dell'aggregazione bancaria cooperativa », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, al quale, previa verifica dell'indicatore dell'utile netto per azione e valutate la liquidità, la solvibilità patrimoniale e l'incidenza delle garanzie reali rispetto ai crediti deteriorati netti, possono accedere le banche di credito cooperativo qualora intendano esercitare il diniego dell'adesione e il recesso dai relativi contratti di coesione di cui all'articolo 37-*bis*, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di aderire al modello dell'aggregazione bancaria cooperativa. Il Fondo di garanzia di cui al precedente periodo è alimentato da contributi ordinari ovvero, ove insufficienti, straordinari, obbligatoriamente versati dai gruppi bancari cooperativi e dalle aggregazioni bancarie cooperative ai quali risultino aderenti banche di credito cooperativo aventi sede legale in Italia e costituisce un patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che ad esso abbia contribuito, rispondendo esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle sue funzioni e non essendo ammesse, sul Fondo, azioni di creditori della Banca d'Italia ovvero nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dei soggetti che abbiano versato risorse raccolte nel Fondo ovvero nell'interesse degli stessi.

2. Con provvedimento della Banca d'Italia, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni patrimoniali per l'accesso al Fondo di garanzia di cui al comma 1, i meccanismi di calcolo dei contributi ordinari ovvero straordinari di cui al comma

1, nonché dei contributi speciali di solidarietà per la transizione alle aggregazioni bancarie cooperative di cui al comma 3, le relative modalità di verifica e le procedure operative del Fondo medesimo, nonché le cause di decadenza e di revoca dai benefici e le modalità di restituzione di eventuali vantaggi indebitamente fruiti.

3. Allo scopo di assicurare la piena solidarietà fra gli operatori del settore, la Banca d'Italia, nell'individuare le quote di contributi ordinari ovvero straordinari che i gruppi bancari cooperativi e le aggregazioni bancarie cooperative ai quali risultino aderenti banche di credito cooperativo aventi sede legale in Italia devono obbligatoriamente versare al Fondo, definisce e disciplina le modalità per il versamento di contributi speciali di solidarietà per la transizione alle aggregazioni bancarie cooperative, aventi durata quinquennale, parametrati al profilo di rischio e da calcolare tenendo conto anche delle diverse fasi del ciclo economico e del possibile impatto prociclico. I contributi speciali di solidarietà per la transizione alle aggregazioni bancarie cooperative di cui al primo periodo, secondo le modalità e le proporzioni definite dalla Banca d'Italia, sono obbligatoriamente versati dai gruppi bancari cooperativi dei quali facciano parte banche di credito cooperativo che intendano esercitare il diniego dell'adesione e il recesso dai contratti di coesione di cui all'articolo 37-bis, comma 3, lettera d), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, al fine di aderire ad un'aggregazione bancaria quale sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

4. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto.

5. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 70 (pom.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) comunica che sono stati presentati 130 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 6 settembre per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali).

Il programma dei lavori della Commissione prevede inoltre l'esame del disegno di legge n. 484 (Caorle), in eventuale abbinamento con l'esame del disegno di legge n. 500 (Praia a Mare).

È stato inoltre assegnato in data 27 luglio il disegno di legge n. 816, approvato dalla Camera dei deputati, "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti".

In merito alle proposte in materia legislativa dell'Unione europea, propone di avviare l'esame del Listing Act (COM(2022) 762) e dell'Euro digitale (COM(2023) 369).

Come sollecitato dai Gruppi di opposizione, si avvierà l'esame del disegno di legge n. 136, "Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi", del senatore Turco e del disegno di legge n. 800, "misure per contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari e per potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché per sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti", del senatore Nicita e altri.

D'intesa con la Presidenza della Commissione Sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, è inoltre previsto un Ufficio di Presidenza delle Commissioni 6ª e 10ª riunite per svolgere l'audizione informale sul tema dell'aliquota IVA per gli interventi di chirurgia estetica e in materia di microcredito sociale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

G/674/1/6

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali".

Premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il governo:

con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

Art. 1

1.1

[Garavaglia, Borghesi](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"ART. 1

(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b)-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF» "

1.2

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani

o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».

1.3

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di offerta fuori sede».

1.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di offerta fuori sede"

1.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le lettere b-bis) e b-ter) con la seguente: «b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF».

1.0.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che

modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.".

1.0.2

[Tubetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.1-*bis*

(Misure in materia di mediazione creditizia)

1. All'articolo 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1 le parole «anche attraverso l'attività di consulenza» sono soppresse;

b. al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «ivi compresa l'attività di consulenza creditizia.»

Art. 2

2.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. Ai trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da piccole e medie imprese, come definite al comma 1, non si applica l'imposta di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.1

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «*Piccola e Media Impresa*» e «*PMI*», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «*Impresa a Piccola e Media Capitalizzazione*» e «*IPMC*».»

2.0.2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(*Modifica al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «che emettono azioni quotate in mercati regolamentati», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»."

2.0.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative a emittenti negoziati su MTF) -

1. Alle società i cui titoli azionari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione si

applica l'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.4

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis. - (Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di PMI innovative) -

1. Alle piccole e medie imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 3

3.0.1

[Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Assetto dei controlli nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti nell'art. 2477, comma 2, lett.c), c.c.. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'art. 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.»»

3.0.2

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis . Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lett. c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone

diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo»».

Art. 4

4.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: «non quotati» sono inserite le seguenti: «o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;

4.2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione" con le seguenti: "o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

b) al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

i) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis* il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

ii) al capoverso Art. 2325-*ter.*, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

2) al comma 1 sostituire le parole: "non quotati in mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "non quotati in mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

3) al comma 5 sostituire le parole: "dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dai valori mobiliari";

4) al comma 6, sostituire le parole: "emittenti strumenti finanziari diffusi" con le seguenti: "emittenti diffusi";

c) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*ter*) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*quater*) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*quinquies*) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*sexies*) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

3-*ter*. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

4.3

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lett. d) è soppressa;

b) al comma 3 la lett. a) è soppressa;

c) al comma 3 la lett. c) è così sostituita: «c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*:

Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

d) al comma 3 la lett. d) è soppressa;

d) il comma 4 è soppresso.

4.4

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-*bis*) all'articolo 125-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione.»;"*

4.5

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2325-*bis* le parole: «o diffuse fra il pubblico in misura rilevante» sono soppresse»;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di rischio» sono aggiunte le seguenti: «o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*: Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

d) all'art. 2370, comma 2, le parole «Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi» sono soppresse;

e) all'articolo 2391-*bis*, al terzo comma, lettera b), le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» sono soppresse.».

4.6

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis*., il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.";

b) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

"d-*bis*) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*ter*) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-*quater*) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*quinques*) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-*sexies*) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

3-*ter*. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione."

4.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente: "0a) all'articolo 2325-*bis*, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il

pubblico in misura rilevante.";

4.8

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter.» apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

b) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.»;

b) al comma 3, numero 2), sopprimere le seguenti parole: «o in continuità indiretta».

4.9

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", sostituire il primo comma con il seguente:

«Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.».

4.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la rubrica con la seguente: "Emittenti diffusi";

2) al primo comma, sostituire le parole "mercati regolamentati italiani" con le seguenti: "mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione";

3) al quinto comma, sostituire le parole "dalle azioni o dagli strumenti finanziari" con le seguenti: "dalle azioni o dai valori mobiliari";

4) al sesto comma, sopprimere le seguenti parole: "strumenti finanziari";

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere c) e d)

4.11

[Paroli](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", primo comma, sostituire le parole "i quali contestualmente abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento" con le seguenti:

"i quali abbiano azionisti in numero superiore a cinquecento"

4.12

[Murelli](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) eliminare la parola: «contestualmente»;

b) sostituire le parole: «diversi dai soci di controllo» con le seguenti: «, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al tre per cento del capitale,»;

c) sopprimere la lettera c).

4.13

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, lettera a), capoverso "Art. 2325-ter", terzo comma, numero 2), dopo la parola "liquidatorio", sopprimere le seguenti "o in continuità indiretta"».

4.14

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

"c-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter».

c-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter»;

c-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

4.15

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole «che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;

d-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: «società con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;"

4.16

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile, le parole «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile»."

4.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Tassazione delle operazioni relative agli strumenti finanziari)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di

vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario.»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»;

2) al quarto periodo:

a) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

b) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

3) al quinto periodo:

a) le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo»,

b) le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;

c) dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte, IN FINE, le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario»."

4.0.2

[Borghesi, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "su altro mercato regolamentato" sono inserite le seguenti: "o sistema multilaterale di negoziazione"."

4.0.3

[Claudio Borghi, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per gli emittenti quotati)

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) -

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applica l'articolo 147-ter, comma 3;

b) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, con esclusione dei candidati di competenza delle minoranze, i consiglieri da eleggere sono scelti con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione del numero di posti da assegnare.

La restante parte dei consiglieri da eleggere è tratta dalla lista o dalle liste di minoranza presentate in conformità all'art. 147-ter, comma 3, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna di tali liste;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

4. La Consob disciplina con apposito regolamento le modalità di elezione di uno o più consiglieri se, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3, vi sia parità tra candidati e/o non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, comma 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statuari.

5. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori al 3% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

6. All'articolo 127- quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al primo comma le parole ", fino ad un massimo di due voti," sono abrogate.

7. Si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

8. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative del secondo e terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

7.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

« a) all'articolo 2412, primo comma, dopo le parole «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1» e al quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a

essere»;

b) all'articolo 2483, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.»

7.2

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 2412, quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere»;"

7.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

7.4

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lett. a), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014»;

b) Alla lett. b), dopo le parole «esclusivamente da investitori professionali» inserire le seguenti «di diritto o su richiesta» e dopo le parole «leggi speciali» inserire le seguenti «di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014».

7.5

[Lotito](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «*esclusivamente da investitori professionali*» inserire le seguenti «*di diritto o su richiesta*» e dopo le parole "*leggi speciali*" inserire le seguenti «*di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

b) alla lettera b), dopo le parole «*esclusivamente da investitori professionali*» inserire le seguenti «*di diritto o su richiesta*» e dopo le parole «*leggi speciali*» inserire le seguenti «*di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014*».

7.6

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.»"

Art. 8

8.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Sopprimere l'articolo 8.

8.2

[Paroli](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

8.4

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «la metà» con le seguenti: «il sessanta per cento»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile» aggiungere, in fine, le seguenti: «, per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare» inserire le parole: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale.»;

d) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data di deliberazione.».

8.5

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «la metà» con le seguenti «il sessanta per cento»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione»*

8.6

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.7

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Sopprimere il comma 2.

8.8

[Murelli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «anche qualora» con la seguente: «salvo».

8.9

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sopprimere il comma 3.

8.10

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere il comma 3.

8.11

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole: «possono deliberare» inserire le seguenti: «, purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale,»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data della deliberazione.»*

8.12

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente." con le seguenti: "nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente."

8.13

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 2441, terzo comma, del codice civile il secondo periodo è abrogato."

8.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Trattamento economico degli amministratori)

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

Art. 9

9.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;"

Art. 10

10.1

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, premettere il seguente: "01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa."

Art. 11

11.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del

capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.»

Art. 12

12.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

12.3

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

12.4

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.»".

12.5

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies.1, sostituire il primo comma con il seguente: « Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. »

12.6

[Lotito](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 135-undecies.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

c) *al comma 3:*

1) *alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti:"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2";*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."*

12.7

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies, primo comma, sostituire le parole: "Lo statuto può prevedere" con le seguenti: "Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto"

Conseguentemente,

- *sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine."*

- *al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dell'assemblea" aggiungere le seguenti parole:*"e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2" *e al secondo periodo, sostituire le parole: "le risposte alle domande pervenute." con le seguenti: "con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati."*

12.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», al comma 1, sostituire le parole: «1. Lo statuto può prevedere che» con le seguenti: «1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che».

12.9

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.».

12.10

[Castiello](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.»

12.11

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione."

12.12

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 135-undecies.1, aggiungere il seguente:« Art. 135-undecies.2. - (Partecipazione a distanza alle Assemblee) 1. Al fine di per facilitare e ridurre i costi di partecipazione per gli azionisti, lo statuto può altresì prevedere la partecipazione anche a distanza degli azionisti alle assemblee generali. Tali Assemblee generali sono condotte in modo da garantire parità di accesso alle informazioni, opportunità di partecipazione ed esercizio di voto da parte degli azionisti.»

12.0.1

[Paroli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1 - (Lista del consiglio di amministrazione) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in

materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

12.0.2

[Melchiorre](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-*bis*.

1. Dopo l'art. 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-*ter*.1 - (*Lista del consiglio di amministrazione*) - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio

di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett.a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50% del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi».

Art. 13

13.1

[Turco, Croatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 13

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.».

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

13.2

[Tajani, Losacco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1, premettere il seguente:* "01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto può prevedere che il numero massimo

di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale.»";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.»".

13.3

[Sironi](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività della società.»".

13.4

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.»".

13.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

13.6

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.

1-ter. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 1-bis e 1-ter entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.»

13.7

[Tajani](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo.»".

13.8

[Gelmetti](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- bis) All'articolo 127-quinquies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.»;

c) al comma 2, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

d) al comma 3, dopo le parole «voto maggiorato» sono aggiunte le seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis»;

e) al comma 4, dopo le parole «maggiorazione del voto» sono aggiunte le seguenti «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

f) al comma 5, le parole «beneficio previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis»;

g) al comma 6, le parole «la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso» sono sostituite dalle seguenti «la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso»;

h) al comma 7, le parole «previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti «previsto dai commi 1 e 1-bis».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente «Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato».

13.9

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) All'articolo 127-*quinquies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di

cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.";

c) al comma 2, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis";

d) al comma 3, dopo le parole "voto maggiorato" sono aggiunte le seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis";

e) al comma 4, dopo le parole "maggiorazione del voto" sono aggiunte le seguenti "di cui ai commi 1 e 1-bis";

f) al comma 5, le parole "beneficio previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis".

g) al comma 6, le parole "la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso" sono sostituite dalle seguenti "la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso".

h) al comma 7, le parole "previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti "previsto dai commi 1 e 1-bis".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato"

13.10

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente «1-bis. L'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 127-quinquies. (*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di

partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

13.11

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».

13.0.1

[Scurria](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto ed il socio interessato si impegna a non esercitare diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante. Tale impegno non sarà necessario ai fini della esenzione rispetto all'obbligo di offerta ove la maggiorazione dei diritti di voto superiori alla soglia rilevante intervenga nel contesto di una trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ovvero di un'operazione di fusione o scissione proporzionale realizzata anche ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e che

riguardi una società già quotata in Italia, in ciascuno dei suddetti casi senza dar luogo ad una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni ovvero ad un incremento dei diritti di voto già spettanti ai soci della società sottoposta a trasformazione, incorporata o scissa.»;

b) all'articolo 127 quinquies:

1) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso previsto dall'art. 106, comma 5-*bis*, la maggiorazione del diritto di voto non si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi relativamente ai diritti di voto eccedenti la soglia rilevante fatto salvo il disposto dell'art. 106, comma 5-*bis*, secondo periodo.»;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-*bis* Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. ».

13.0.2

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 13 bis

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) all'articolo 127 quinquies:

1) al comma 4 dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.>>;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma: <<8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. >>.

13.0.3

[Turco, Patuanelli, Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-ter.1

(Lista del consiglio di amministrazione).

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

g) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere *d*) ed *e*), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere *a*) e *b*) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.»

13.0.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)

1. Dopo l'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Art. 147-*ter*.1

(Lista del consiglio di amministrazione).

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

- a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;
- b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;
- c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;
- d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;
- e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:
- 1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
 - 2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
 - 3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;
 - 4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;
 - 5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;
- f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutarî, si procede nei termini che seguono:

- a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutarî, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;
- b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutarî, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;
- c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle

liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile."

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. »

13.0.5

[Turco, Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria)

1. All'articolo 106, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e), è inserita la seguente: «*e-bis*) operazioni di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura;»."

Art. 15

15.1

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:* "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente:* "d-*bis*) il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né

azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: "all'articolo 57", aggiungere le seguenti: «comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali" e»;

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, di cui alle precedenti lettere b), numero 1) e d-bis) del comma 1, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».*

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".*

15.2

[Misiani](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente: "1) al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire il seguente: "d-bis) all'articolo 36, il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»;*

c) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) all'articolo 57, comma 6-*bis*, terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", sono inserite le seguenti "società o associazioni professionali"».*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura*

regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole:* "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

15.3

Borghesi, Garavaglia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

i) *sostituire il n. 1) con il seguente:* "Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

ii) dopo il n. 1, *aggiungere il seguente n. 1-bis):* il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

iii) dopo il n. 1-bis), *inserire il seguente n. 1-ter):* «Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-bis) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme».

b) Al comma 1, dopo la lett. f), *aggiungere la seguente f-bis)* «all'art. 57, comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"».

c) Al comma 2, *inserire, infine, le seguenti parole* "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

15.4

Tubetti

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lett. b):

i) *sostituire* il n. 1) *con il seguente*: «Al comma 6, dopo le parole «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.»;

ii) dopo il n. 1, aggiungere il seguente n. 1-*bis*): il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»

iii) dopo il n. 1-*bis*), inserire il seguente n. 1-*ter*): «Le modifiche apportate agli articoli 35-*bis* comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-*bis*) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme»;

b) Al comma 1, dopo la lett. f), aggiungere la seguente f-*bis*) «all'art. 57, comma 6-*bis*, al terzo periodo, dopo le parole "SGR o enti", inserire le seguenti "società o associazioni professionali"»;

c) Al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole "e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti".

15.0.1

Lotito

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-*bis*

(Aggiornamento del regime fiscale dei FIA Immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 3, dopo la lett. e) è inserita la seguente "e-*bis*) *le società di investimento immobiliare quotate e le società di investimento immobiliare non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati*".

b) al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5*

partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, di imputazione delle quote a familiari".

c) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:

i. "3-ter. *L'imputazione per trasparenza di cui al comma precedente non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e) f) del D.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";*

ii. "3-quater. *Al di fuori delle ipotesi di disapplicazione automatica disciplinate, al fine di disapplicare le disposizioni del presente articolo relative alla imputazione per trasparenza, il contribuente interpella l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212";*

2. All'articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente "*L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".*

Art. 16

16.0.1

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole «8 miliardi di euro» con le parole «30 miliardi di euro».

16.0.2

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Gli articoli 21, 23, 24-bis e 25-bis del testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.».

16.0.3

[Croatti, Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disciplina delle società collaborative)

1. Si definiscono "società collaborative" le società che operano nel rispetto della normativa vigente prevista per le società a responsabilità limitata di cui al Libro Quinto, Titolo V, Capo VII, del Codice Civile. La "Società Collaborativa" può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le

parole: «Società *Collaborativa*» o l'abbreviazione: «SC», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2. L'atto costitutivo della società di cui al comma 1, anche in deroga agli articoli 2463, secondo comma, numero 6), 2468, secondo comma, e 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta consentendo a tutti i soci indistintamente di esprimere il proprio voto in modo capitarario, fatta eccezione per le decisioni relative al capitale dei singoli soci.

3. La "Società *Collaborativa*", fermo restando quanto previsto nel codice civile, persegue scopo e finalità di dare pari valore e dignità a tutte le componenti umane, di saperi, conoscenze e capitali che contribuiscono alla vita dell'impresa.».

Art. 17

17.1

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "28 dicembre 2005, n. 262," aggiungere le seguenti: "alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza.» e"*

b) *sostituire il comma 6-ter, con il seguente: "6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."*

17.2

[Testor](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente "Disposizioni in materia di risarcimento derivante da danno o da espropriazione titoli"

Art. 18

18.1

[Turco](#), [Sironi](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: "fino a un anno dalla" con le seguenti: "nei due anni successivi alla";*

2) *dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "non superiore all'anno" con le seguenti: "non superiore ai due anni".*

18.3

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, dopo la parola: "direttamente" inserire le seguenti: "o indirettamente".

18.4

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

b) al comma 2, dopo le parole: "all'anno," inserire le seguenti: "o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni,".

18.5

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

18.6

[Turco, Croatti](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

18.7

[Turco, Croatti](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

Art. 19

19.0.1

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'acquisto di concerto)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"4. La Consob disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato.".

b) all'articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'art. 101-bis, commi 4 e 4-bis. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente."»

Art. 20

20.1

[Tajani, Boccia, Losacco, Misiani](#)

Al comma 1, capoverso Art. 196-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob,

prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.

1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».

b) *al comma 3, sostituire le parole: «può d'ufficio riaprire» con le seguenti: «può comunque avviare o proseguire» e sopprimere la lettera a).*

c) *al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.»*

20.2

[Lotito](#)

Al comma 1, capoverso "Art.196-ter" apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.»;

c) al comma 3:

1) le parole: «può d'ufficio riaprire» sono sostituite con le seguenti «può comunque avviare o proseguire»;

2) la lettera a) è soppressa;

d) al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.».

20.0.1

[Potenti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472.».

Art. 21

21.1

[Marti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. A decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria, che sviluppa la conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio.

1-*bis*. Le istituzioni scolastiche promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «storico sociali ed economiche» sono sostituite dalle seguenti: «storico sociali, economiche e finanziarie».

1-*ter*. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone altresì, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue nella scuola secondaria del secondo grado e ad un monte ore complessivo di 100 ore nel curriculum verticale del primo ciclo, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità individuate dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-*quater*. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 1-*ter*. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 64 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alle scuole secondarie di secondo grado, destina gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economiche-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.

1-*quinquies*. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

1-*sexies*. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

1-*septies*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la creazione di reti di scuole previste dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-*octies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

21.2

[Croatti](#), [Turco](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

a) alla lettera b), dopo la parola "finanziaria," inserire le seguenti: "assicurativa e previdenziale,";

b) alla lettera c), sostituire le parole da: "ela Commissione" fino alla fine della lettera con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;";

c) alla lettera d), capoverso "h-bis)", aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";

d) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", assicurativa e previdenziale";

2) al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: "ela Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: ", la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni" e dopo le parole: "e finanziaria" inserire le seguenti: ", assicurativa e previdenziali".

21.3

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

b) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

c) alla lettera d), alinea h-bis), dopo le parole: "educazione finanziaria", aggiungere le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis."

d) sostituire lettera e) con la seguente: " e) dopo l'art. 5, inserire il seguente: «Articolo 5-bis - (Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento

dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.

e) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) All'art. 21, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) prima della lettera a) premettere la seguente: "0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".

2) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", eliminare le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis"

3) eliminare la lettera b)

21.4

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile,";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sopprimere le seguenti parole: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

3) alla lettera d), capoverso "h-bis)", dopo le parole "educazione finanziaria", sono aggiunte le seguenti: "e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5-bis.";

4) la lettera e) è sostituita con la seguente:

e) dopo l'art. 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis (*Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica*)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»

2) *al comma 2:*

a) alla lettera a) premettere la seguente: "0a). al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".";

b) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sono soppresse le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

c) la lettera b) è soppressa.

21.5

Melchiorre

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

c) *al comma 2:*

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "0a). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.6

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: "al risparmio e all'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;";

2) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", eliminare il periodo: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la

Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera *h*-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.";

b) al comma 2:

1) alla lettera a) è premessa la seguente: "*0a*). al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.7

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera b), dopo le parole: «al risparmio» aggiungere le seguenti parole: «, all'educazione assicurativa e previdenziale»;

2) Alla lettera c), dopo le parole: «utenti bancari» aggiungere le seguenti parole: «, assicurativi».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo le parole: «educazione finanziaria», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: "«, assicurativa e previdenziale».

21.8

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera b), dopo le parole: "al risparmio" aggiungere le seguenti parole: ", all'educazione assicurativa e previdenziale"

2) Alla lettera c), dopo le parole: "utenti bancari" aggiungere le seguenti parole: ", assicurativi".

Conseguentemente,

all'articolo 21 dopo le parole: "educazione finanziaria", ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: ", assicurativa e previdenziale".

21.9

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), dopo le parole: *con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito*", eliminare il periodo: "*e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,*";

2) alla lettera d), capoverso *h-bis*), dopo le parole "*educazione finanziaria*", sono aggiunte le seguenti: "*e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis.*";

3) la lettera e) è sostituita con la seguente:

"e) dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

«Articolo 5-bis

Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

- a. acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;
- b. capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;
- c. consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;
- d. consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;
- e. sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»"

21.10

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), dopo le parole: con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito", sono soppresse le seguenti: "e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari,";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"I-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis), il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. "

21.11

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "al risparmio e all'investimento" con le seguenti:

"al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;"

21.12

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e all'investimento» con le seguenti: «e alla cultura dell'impresa».

21.13

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore".

21.14

[Lotito](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito".

21.15

[Lotito](#)

Al comma 2:

1) alla lettera a) dopo le parole "comma 3", sopprimere le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

2) la lettera b) è soppressa.

21.16

[Lotito](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: "con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa" con le seguenti: "con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi"

21.17

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: ", nonché con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,".

21.18

[Paroli](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso "10-bis" dopo la parola "borsa" aggiungere le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».

21.19

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «10-bis», dopo le parole: «la Commissione nazionale per le società e la borsa» inserire le seguenti: «e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili»

21.20

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "Commissione nazionale per le società e la borsa" inserire le seguenti: "e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili».

21.0.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis

(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)

Art. 21-bis

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31

dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.0.2

[Turco, Croatti](#)

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis

(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)

Art. 21-bis

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni".

2. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
118ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale è stato deciso che, per quanto riguarda l'Affare Assegnato 336 relativo al Documento CII, n. 2 (Atto di indirizzo concernente l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026), la Commissione svolgerà un ciclo di audizioni che vede coinvolti tutti gli organismi della fiscalità: Agenzia delle Entrate e della Riscossione, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza.

Quanto invece all'attività legislativa della Commissione, la Presidenza si è riservata di valutare le proposte giunte dal senatore Lotito, relativamente all'Atto Senato n. 265 ("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori"), e dal senatore Croatti, con riferimento all'Atto Senato n. 136 ("Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi), e di proporre un eventuale calendario in proposito.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 1 e sul *Doc.* LXXXVII, n.1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 1. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge n. 969, sul *Doc.* LXXXVI, n. 1, e sul *Doc.* LXXXVII, n. 1.

Si passa alla votazione del parere sul disegno di legge n. 969.

Previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) e contraria del senatore [CROATTI](#) (*M5S*), a nome dei rispettivi Gruppi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori,

il parere favorevole del relatore sul disegno di legge n. 969, posto ai voti, è approvato.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione approva quindi il parere favorevole sul *Doc.*

LXXXVI, n. 1, e sul *Doc.* LXXXVII, n. 1.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) introduce per le parti di competenza il provvedimento, sottolineando che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Nello specifico, si consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività d'impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), che disciplina il reddito agrario. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi. Tale regime agevolato è tuttavia riconosciuto a condizione che i beneficiari non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuto gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge e che non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli o a enti neocostituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole. Secondo l'articolo 6, i giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 potranno godere di un credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola. L'articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. In particolare, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

Il relatore si sofferma quindi brevemente sulla rimanente parte del provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 ne reca le finalità, l'articolo 2 contiene le definizioni e l'articolo 3 istituisce il Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, con la dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'articolo 5 prevede agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici; l'articolo 8 disciplina l'esercizio del diritto di prelazione nell'eventualità di più confinanti; l'articolo 9 riguarda i servizi di sostituzione per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole; l'articolo 10 è relativo alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Infine, l'articolo 11 dispone in materia di vendita diretta, l'articolo 12 contiene la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) chiede alcuni chiarimenti con riferimento all'articolo 8, in materia di prelazione.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si riserva di rispondere in una prossima seduta.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) rileva che, nel corso dell'esame dell'ultima legge di bilancio, la maggioranza si è opposta, per esempio, alla proroga degli sgravi per imprenditori agricoli e coltivatori

con meno di 40 anni e all'adozione di nuove misure di sostegno al settore. Alla luce di quanto accaduto, il provvedimento in esame avrebbe dovuto, almeno parzialmente, individuare delle soluzioni e invece si rivela velleitario e con una dotazione finanziaria assolutamente insufficiente. Preannuncia quindi il voto contrario del Partito Democratico.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) lamenta che nel corso dell'esame alla Camera, dove in Aula il Movimento 5 Stelle ha votato contro, la dotazione finanziaria è scesa da 100 a 15 milioni, depotenziando fortemente il provvedimento, che era nato con grandi ambizioni, e rappresentandone il principale punto debole. Rinvia comunque l'espressione della posizione del proprio Gruppo alla fase delle dichiarazioni di voto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.